



I crediti del professionista nella comunione de residuo

Diritto di famiglia

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 07 LUGLIO 2023 | Angelo Busani

DIRITTO DI FAMIGLIA

I crediti del professionista verso i clienti rientrano nella comunione «de residuo» (regime che si instaura tra i coniugi nel momento in cui cessa, ad esempio, per morte o divorzio, la comunione legale). Così la Cassazione nell'ordinanza 16993/2023, nella quale l'articolo 177, lettera c) del Codice civile, quando si riferisce ai «proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi» si deve interpretare nel senso di ricomprendere anche i crediti del professionista per prestazioni eseguite (e non ancora pagate al momento in cui il regime di comunione legale viene meno). La comunione de residuo è stata introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 per rendere comuni, qualora cessi il regime di comunione legale, i redditi derivanti dall'attività lavorativa di ciascuno dei coniugi (e i redditi di capitale). Nella comunione legale, infatti, i redditi personali appartengono al coniuge percettore che ne può disporre liberamente, una volta che abbia provveduto al suo obbligo di mantenimento della famiglia. Qualora il regime di comunione legale venga meno, ecco che i proventi in quel momento esistenti e non consumati divengono comuni anche all'altro coniuge. Insomma, una "strana" comunione che si forma nel momento in cui la comunione legale cessa. I redditi individuali dei coniugi non sono insomma automaticamente soggetti al regime di comunione legale, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione. In sostanza, l'acquisizione differita dei redditi personali implica che il percettore, dopo aver assolto l'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia, ha la più ampia disponibilità dei redditi, potendo, a sua discrezione, consumarli sia per necessità personali, sia a favore della comunione, operando degli acquisti, i quali entrano istantaneamente in comunione. © RIPRODUZIONE RISERVATA